



Comune di San Felice del Benaco
Provincia di Brescia
Via XX Settembre n. 11 - c.a.p. 25010
Centralino: Tel. 0365/558611 - Telefax 0365/558623

AREA AMMINISTRATIVA
Ordinanza n. 02 del 10.03.2020
Prot. n. assegnato automaticamente dal sistema

OGGETTO: ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDI' A PARTIRE DAL 11 MARZO 2020 FINO AL 01 APRILE 2020 COMPRESI PER I CONTENIMENTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19.

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- l'art. 50, comma 5, e 54, comma 2, del Decreto Legislativo 267/2000 (TUEL);
- l'Ordinanza del 23 febbraio 2020 adottata dal Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia contenente le indicazioni urgenti atte a far fronte all'emergenza epidemologica da Coronavirus COVID-19;
- il Decreto Legge del 22 febbraio 2020 n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da CODIV-19" ed i successivi Decreti Legge e D.P.C.M.;

VISTI in particolare il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04 marzo 2020 ed il successivo in data 08 marzo 2020 approvati allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Regione Lombardia;

ATTESO che la lettera r) dell'art. 1 comma 1 del citato DPCM recita: "nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiusa. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione";

CONSIDERATE le dimensioni del fenomeno epidemico e la notevole capacità di diffusione che il virus COVID-19 ha dimostrato;

RITENUTO, come disposto dal D.P.C.M. del 08 marzo 2020, di adottare tutte le cautele al fine di tutelare la salute e la pubblica incolumità e limitare gli assembramenti di persone che possano favorire la diffusione ed il contagio dell'infezione;

CONSIDERATO che il mercato settimanale del mercoledì non è da ritenersi indispensabile per l'approvvigionamento alimentare della popolazione in quanto sul territorio comunale sono attivi un supermercato, un negozio di alimentari/panetteria, due macellerie ed una pescheria;

CONSIDERATO altresì, che non è possibile garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro così come disposto all'art. 1 comma 1 lettera r) del DPCM sopraccitato;

U
COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO
Comune di San Felice del Benaco
Protocollo N.0002585/2020 del 10/03/2020

ORDINA
A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

**CHE IL MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDI', A PARTIRE DA MERCOLEDI'
11 MARZO 2020 E FINO A MERCOLEDI' 01 APRILE 2020 COMPRESI NON SI SVOLGA,
SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI VENISSERO ADOTTATE DALLE SUPERIORI AUTORITA',
A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA.**

DISPONE

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. che l'ufficio commercio provveda a contattare telefonicamente o a mezzo mail i titolari di posteggio affinché vengano informati circa le disposizioni della presente ordinanza;
3. che alla presente ordinanza venga data diffusione, mediante affissione all'albo pretorio, pubblicazione sul sito web istituzionale e affissione nell'area di svolgimento del mercato settimanale;
4. di trasmettere copia della presente ordinanza alla Prefettura di Brescia ed alla Stazione dei Carabinieri di Salò;
5. ai sensi dell'art. 8 della L.241/90 si comunica altresì che:
 - l'Amministrazione competente nel procedimento in corso è l'Amministrazione Comunale di San Felice del Benaco con sede a San Felice del Benaco in Via XX Settembre n. 11;
 - il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Marilena Però;

Il Comando di Polizia locale è incaricato di far osservare la presente ordinanza.

AVVERTE

che in caso di inottemperanza al dispositivo del presente atto, i trasgressori saranno sanzionati a termini di legge ai sensi dell'art. 650 del codice Penale e che il Comune potrà adottare d'ufficio e a spese dei trasgressori i provvedimenti più opportuni e garantire il rigoroso rispetto dei divieti imposti.

Contro la presente è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione di Brescia (Legge 1034/1971) entro giorni 60 dalla data di notificazione, ovvero, in via alternativa è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (DPR 1199/1971) entro giorni 120 dalla data di notificazione.

San Felice del Benaco, 10 marzo 2020

F.to Il Sindaco
Simone Zuin